



FNOMCeO

FNOMCEO 05/06/08
RGP.0006229 2008
Cl. 15.01/14

Roma, _____

AL DOTT. SALVATORE DE FRANCO
PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
REGGIO EMILIA

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.:

Resp. Istrut.:

- Dr. Marco Poladas
- Dr. Marcello Fontana

E, p. c.

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI
MEDICI

OGGETTO:
Art. 38 D.Lgs. 81/08 – Medico
Competente – Ordini
provinciali

In riferimento alla nota del 23 maggio prot. n. 968/10/5 di codesto Ordine Provinciale concernente la disciplina prevista dal D.Lgs. 81/08 relativa al medico competente si rileva quanto segue.

Nella fattispecie si sottolinea che l'art. 38, comma 4, del citato decreto prevede che "i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute".

Tale comma deve necessariamente essere posto in correlazione con l'art. 25, comma 1, lett. n), che prevede fra gli obblighi del medico competente quello di **comunicare mediante autocertificazione** il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto indicato in oggetto.

Inoltre l'art. 38, comma 2, dispone che i medici in possesso dei titoli di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. Tali soggetti, i quali all'entrata in vigore del T.U. svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tale attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del T.U., sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. **A tale fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.**

Pertanto stante la nuova normativa, che prevede l'istituzione dell'elenco dei medici competenti presso il Ministero della salute, si ritiene opportuno che gli Ordini provinciali sollecitino i medici competenti iscritti ai propri Ordini a presentare la relativa autocertificazione di cui all'art. 25, comma 1, lett. n), al Ministero della salute.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Anedee Bianco

